



Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

ORDINANZA N. 6995
DEL 05.08.2010

**DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE**

IL SINDACO

Rilevato che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;

Dato atto che sul territorio comunale appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico in orario serale;

Dato altresì atto che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;

Valutato che questa situazione all'interno dei gruppi, talvolta, degrada in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;

Considerato che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;

Considerato altresì nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più realizzati in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli, quali bambini ed anziani;

Valutato che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, sia interi che frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi

che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

Preso atto che il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito con modificazioni in L. 24 luglio n. 125 ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento nell'ambito della "sicurezza urbana", in relazione alle domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;

Considerato che secondo la norma su indicata, per "sicurezza urbana" si intende il *bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*;

Considerato inoltre che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo l'utilizzo di spazi pubblici o di uso pubblico, l'igiene del suolo e dell'abitato e la salubrità ambientale, nonché alimentare una percezione di forte insicurezza da parte dei cittadini;

Ritenuto quindi indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto altresì necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcool per il conseguente danno alla salute degli interessati;

Rilevato il sussistente interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle forze dell'ordine;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Visto l'articolo 2 lett. b) ed e) del Decreto Ministeriale (Ministero Interno) del 5 agosto 2008 secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. È fatto divieto di consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale dalle ore 17.00 alle ore 05.00.

Sono esclusi dal divieto:

- Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate nonché nelle strutture esterne autorizzate alla somministrazione ed al consumo di alimenti e bevande anche temporanee o provvisorie quali sagre, feste, eventi.
2. È onere per il gestore e per i responsabili delle manifestazioni nel caso di sagre, feste, eventi di raccogliere, al termine del consumo, i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;

DISPONE

Che ferma restando l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma in misura ridotta.

E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge 689/81.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n 689, è il SINDACO.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

AI fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso in via preventiva, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, nonché alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano ed alla Polizia Locale di San Giuliano Milanese.

Alle forze di polizia locali e statali e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione

San Giuliano Milanese, 05.08.2010



Il Sindaco
Luigia Greco

Luigia Greco